

Svolgimento del processo

Con ricorso del 12 luglio 1995 S.T., ingegnere libero professionista iscritto alla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI (INARCASSA), chiese che il Pretore di Bologna condannasse la Cassa stessa a restituire le somme illegittimamente percepite (lire 24.790.960) per contributi non dovuti, in quanto corrispondenti ad attività di consulente finanziario.

Con sentenza del 21 settembre 1999 il Tribunale di Bologna condannò la CASSA a restituire l'indicata somma.

Con sentenza del 20 ottobre 2001 la Corte d'Appello di Bologna, accogliendo l'impugnazione della CASSA, ha respinto la domanda.

Qualificando l'azione in controversia come ripetizione d'indebito oggettivo, che esige la prova del pagamento eseguito e dell'inesistenza della causa solvendi, il giudicante osserva che, nel caso in esame, il ricorrente, il quale aveva dichiarato fra i propri redditi professionali anche redditi che giudizialmente assume derivanti da consulenza finanziaria, non aveva adempiuto questo onere probatorio.

D'altro canto, sussistevano il requisito soggettivo dell'iscrizione ed il requisito oggettivo, costituito dalla natura tecnica dell'attività di consulenza o quantomeno dal collegamento di questa attività con le prestazioni dell'ingegnere.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre S. T., percorrendo le linee di due motivi; l'INARCASSA resiste con controricorso, coltivato con memoria.

Motivi della decisione

Con il **primo motivo**, denunciando omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1. nell'ipotesi di redditi promiscui, l'imponibile ai fini dei contributi INARCASSA è solo quello netto professionale di ingegnere od architetto;
2. l'attività di consulenza finanziaria, che la CASSA non ha contestato, consiste nell'applicare le normative CEE (con le quali sono erogati i contributi agricoli ed industriali, con particolare riguardo al risparmio energetico), nel curare la compilazione dei moduli da inviare al MINISTERO ed alla CEE, e nel curare i contratti con gli istituti di credito, valutando elementi patrimoniali e di bilancio: attività che non solo non riguardano la capacità e le cognizioni dell'ingegnere, bensì con le stesse non è in alcun modo funzionalmente connessa.

Con il **secondo motivo**, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, e 16 della *legge n. 6 del 1981*, nonché dell'art. 9 T.U.I.R., il ricorrente sostiene che, come affermato (in relazione alla professione forense) dalla Corte costituzionale con sentenza 12 novembre 1991 n. 402, la disposizione per cui il contributo previdenziale deve essere computato su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'IVA, deve essere interpretata nel senso che il volume di affari va riferito e collegato allo specifico esercizio della professione, dovendosi escludere quelle attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio della professione stessa.

I motivi, che per l'interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ed in tal modo la base culturale su cui

l'attività stessa si svolge.

Ai fini di questa connessione, **è stato affermato che dal volume di affari devono essere escluse "quelle altre attività che, pur non essendo incompatibili, non hanno nulla in comune con l'esercizio della professione" (Corte cost. 12 novembre 1991 n. 402, in relazione a controversia riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, sentenza richiamata dallo stesso ricorrente).**

La rilevanza di questa connessione discende dal fatto che **nell'attuale contesto sociale la professione "si espande a molteplici campi di assistenza contigui, per ragioni di affinità".**

Ciò è a dirsi non solo per la professione forense (per la quale l'osservazione è stata formulata da Corte cost. cit.), bensì per la professione dell'ingegnere.

Il limite della connessione (e pertanto del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione.

L'accertamento dell'esistenza (o dell'inesistenza) della connessione, quale giudizio di fatto, rientra nella funzione del giudice del merito: adeguatamente giustificato, in sede di legittimità resta insindacabile.

Nel caso in esame, il giudice di merito afferma l'esistenza di questa connessione; e l'affermazione (per cui l'attività di consulente finanziario - consistente nel curare pratiche di finanziamento CEE per attività agricole, industriali, commerciali, alberghiere, con particolare riguardo al settore energetico, ivi compresa la compilazione della relativa modulistica - è connessa alle conoscenze dell'ingegnere) appare motivata.

Il ricorrente, limitandosi ad enunciare le attività svolte e ad escludere (senza dame giustificazione) la connessione con le proprie conoscenze professionali, non censura la predetta affermazione.

Il ricorso deve essere respinto, ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 50,00, oltre ad EURO 1.300,00 per onorario.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004